

**Conf
com**



Confcommercio

DECRETO-LEGGE "FISCALE"
(Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38)

Coordinamento: Direzione centrale Relazioni istituzionali e Servizi Legislativi –
Settore Osservatorio e Coordinamento Legislativo

Contributi di competenza a cura dei settori

*Fiscalità d'impresa
Credito, Incentivi e Politiche di coesione
Welfare Pubblico e Privato
Gruppi (Terziario Donna, Giovani Imprenditori) e Cultura*

Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 recante "**Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica**" pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026](#); in vigore dal 28 marzo 2026.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE 3

1. Modifiche alla decorrenza del nuovo regime IVA delle operazioni permutative (art. 1) 3
2. Modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati (art. 2) 3
3. Rateizzazione della tassazione dell'avviamento negativo nelle operazioni di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali (art. 3) 3
4. Esenzione per gli interessi da titolo obbligazionario corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti (art. 4) 4
5. Differimento dell'applicazione del contributo sulle spedizioni di beni con valore inferiore a 150 euro importati da paesi extra UE (art. 5) 4
6. Disposizioni in materia di ritenuta sulle provvigioni (art. 6) 4
7. Soglia per l'esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti (art. 9) 4
8. Modifiche in materia di riscossione coattiva e di riconsegna anticipata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione (art. 10) 5
9. Ripristino regime esclusione dividendi e regime PEX (art. 11) 5
10. Modifica dell'imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche (art. 12) 6

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI 6

1. Modifiche alla disciplina della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali – beni extra-UE (art. 7) 6
2. Disposizioni in materia di credito d'imposta *Transizione 5.0* (art. 8) 7
3. Disposizioni in materia di educazione finanziaria (art. 15) 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA 8

1. Misure in materia di crediti contributivi (art. 14, comma 1) 8

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA 8

2. Misure recanti proroghe in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche (art. 13, commi 1 e 2) .. 8

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1. Modifiche alla decorrenza del nuovo regime IVA delle operazioni permutative (art. 1)

La disposizione in esame interviene sulla disciplina della decorrenza del nuovo regime IVA applicabile alle operazioni permutative, ossia le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, di cui all'art. 11 del d.P.R. n. 633 del 1972.

L'articolo 13, comma 2, lett. d), del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dai commi 138 e 139 della legge n. 199 del 2025 (Legge di Bilancio per il 2026), stabilisce che i corrispettivi, necessari per la determinazione della base imponibile per tali operazioni, sono costituiti dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni.

Con la modifica introdotta dall'articolo in esame al citato comma 139, viene ora previsto che il nuovo regime si applica esclusivamente alle operazioni eseguite in base a contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026, con la conseguenza di escludere dall'ambito applicativo tutte le operazioni riconducibili a rapporti contrattuali già in essere anteriormente a tale data.

In particolare, rispetto alla versione precedente, l'intervento normativo individua come criterio di applicazione delle nuove regole non tanto il momento di effettuazione dell'operazione ai fini IVA, quanto piuttosto il momento di stipulazione - o di rinnovo - del contratto da cui l'operazione stessa trae origine.

Il secondo comma completa l'intervento con una clausola di salvaguardia, facendo salvi sia i comportamenti anteriori al 1° gennaio 2026, sia quelli posti in essere successivamente a tale data e fino all'entrata in vigore del decreto in esame, purché conformi alla disciplina originaria. Viene, infine, previsto che non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d'imposta né a rettifiche rispetto a quanto già liquidato.

2. Modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati (art. 2)

La disposizione interviene sul coordinamento normativo del regime fiscale dei lavoratori impatriati, che trova la sua disciplina nell'art. 24-bis del D.P.R. n. 917 del 1986, introdotto dal comma 152 dell'articolo 1 della Legge n. 232 del 2016.

In particolare, viene ora previsto che gli effetti dell'opzione, di cui al citato art. 24-bis, non sono cumulabili, oltre che con quelli già previsti dall'art. 44 del D.L. n. 78 del 2010 e dall'art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015, anche con quelli previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 209 del 2023, che disciplina il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati.

Si tratta, dunque, di un intervento che estende l'ambito di applicazione della disposizione anche alla più recente disciplina del regime degli impatriati, oggetto di revisione organica nel 2023.

Il secondo comma stabilisce che la nuova disposizione si applica ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d'imposta 2027.

3. Rateizzazione della tassazione dell'avviamento negativo nelle operazioni di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali (art. 3)

La disposizione introduce un criterio di tassazione rateizzata dell'avviamento negativo che emerge nelle operazioni di cessione d'azienda o di ramo d'azienda rientranti nel perimetro normativo richiamato dalla legge n. 234 del 2021, limitatamente ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

In particolare, si stabilisce che la differenza negativa tra il corrispettivo ricevuto e il valore dei beni e dei rapporti giuridici trasferiti, nella misura imputata a conto economico, contribuisca alla determinazione del valore della produzione netta, ripartita in quote costanti nell'esercizio di riferimento e nei quattro esercizi successivi.

Un analogo meccanismo viene introdotto anche ai fini IRAP, prevedendo che la medesima componente negativa rilevata a conto economico concorra alla determinazione del valore della produzione netta secondo lo stesso criterio di ripartizione quinquennale, assicurando così coerenza tra disciplina reddituale e disciplina regionale.

Viene, infine, previsto che l'efficacia delle nuove disposizioni decorra dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.

4. Esenzione per gli interessi da titolo obbligazionario corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti (art. 4)

L'articolo 4 introduce un'esenzione dall'imposta sostitutiva, prevista dall'art. 2 del D.Lgs. n. 239 del 1996, sugli interessi e altri proventi derivanti da obbligazioni e titoli simili corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti previsti dall'art. 96 del TUB.

La norma ha l'obiettivo di incrementare la redditività di tali investimenti e rafforzare la stabilità del sistema bancario, rendendo più appetibile il collocamento dei titoli presso questi organismi. L'esenzione si applica ai proventi corrisposti dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2028.

5. Differimento dell'applicazione del contributo sulle spedizioni di beni con valore inferiore a 150 euro importati da paesi extra UE (art. 5)

L'articolo 5 prevede il differimento dell'applicazione del contributo previsto dall'art. 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, riguardante le spedizioni di beni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea e di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

Viene ora previsto che tale contributo non si applica alle spedizioni di beni importati prima del 1° luglio 2026.

6. Disposizione in materia di ritenuta sulle provvigioni (art. 6)

La disposizione in esame interviene sulla decorrenza di una misura prevista dall'art. 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, modificando la data di inizio della sua applicazione.

In specie, come già anticipato dal MEF con il comunicato stampa del 27 marzo, è stato stabilito, fino al 30 aprile 2026, l'esonero dall'applicazione della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, nonché dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei e dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere.

La normativa previgente escludeva tali soggetti dalla ritenuta; tuttavia, l'esonero è stato rimosso con la legge di bilancio per il 2026, che ha disposto l'applicazione della ritenuta per le provvigioni percepite a partire dal 1° marzo 2026. Il differimento del termine al 1° maggio 2026 è necessario in ragione delle peculiari caratteristiche in cui operano i soggetti dei comparti in questione, che rende particolarmente complesso l'adeguamento dei sistemi informatici ai fini dell'applicazione della ritenuta.

7. Soglia per l'esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti (art. 9)

La disposizione introduce un regime temporaneo di esenzione dalla ritenuta alla fonte per i premi erogati nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica.

In particolare viene stabilito che ai premi corrisposti agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 dicembre 2026, non si applica la ritenuta alla fonte prevista dall'articolo 30, secondo comma, del DPR 29 settembre 1973 n. 600, a condizione che l'ammontare complessivo delle somme corrisposte dal medesimo sostituto d'imposta al medesimo percettore, nel periodo considerato, non superi l'importo di 300 euro.

8. Modifiche in materia di riscossione coattiva e di riconsegna anticipata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione (art. 10)

La norma in esame interviene in tema di procedura di riconsegna anticipata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, con particolare riferimento ai carichi per i quali è decorso un determinato periodo dalla presa in carico.

In specie, mediante aggiunta del comma 3-bis sia all'art. 3 del d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110 sia all'art. 211 del d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, è stabilito che, per i carichi di cui al comma 3, lettera b), relativamente ai quali è decorso il termine di ventiquattro mesi dalla presa in carico, la richiesta di riconsegna anticipata deve essere effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale previsto dal medesimo comma 3, a cui è demandata la determinazione di modalità e termini della richiesta.

9. Ripristino regime esclusione dividendi e regime PEX (art. 11)

L'articolo 11 abroga, con decorrenza 1° gennaio 2026, le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) sulla tassazione dei dividendi ripristinando, al contempo, la "vecchia" disciplina.

Come noto, l'articolo 1, commi da 51 a 55, della Legge di Bilancio 2026, è intervenuto sul trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze, percepiti da imprenditori (IRPEF) e da società/enti residenti (IRES), introducendo un requisito "dimensionale" che condiziona l'accesso ai regimi di parziale esclusione (o esenzione). In particolare, il testo limita l'applicazione del regime di esclusione dei dividendi (41,86% per i soggetti IRPEF e 95% per i soggetti IRES) ai soli dividendi derivanti da partecipazioni che rispettino almeno una delle seguenti soglie:

- a) partecipazione non inferiore al 5%;
- b) oppure valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

Il medesimo requisito dimensionale trovava applicazione anche con riguardo alle plusvalenze derivanti da partecipazioni in "regime di esenzione o PEX" (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES).

La disposizione in esame, dunque, ripristina la disciplina ante legge di bilancio che, ai fini dell'esenzione, non prevedeva ulteriori requisiti dimensionali se non quelli previsti dalle norme di riferimento (artt. 59, 87 e 89 del Tuir).

In particolare, per quanto concerne l'articolo 59 del Tuir, viene integralmente sostituito il comma 1. La nuova formulazione stabilisce che gli utili derivanti da partecipazioni al capitale o al patrimonio di società ed enti indicati nell'articolo 73, nonché quelli relativi a titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni e le remunerazioni connesse a determinati contratti, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14 per cento del loro ammontare, con imputazione nell'esercizio di percezione. Contestualmente, viene abrogato il comma 1-bis dello stesso articolo, eliminando la disciplina precedentemente vigente.

Le modifiche all'articolo 87 incidono sul regime di esenzione delle plusvalenze. In primo luogo, viene abrogato il comma 1.1. In secondo luogo, il nuovo comma 3 estende l'ambito applicativo dell'esenzione prevista dal comma 1 alle plusvalenze realizzate su partecipazioni, titoli e

strumenti finanziari assimilati alle azioni, nonché su specifici contratti, purché ricorrano le condizioni già previste. Viene tuttavia precisato che determinati utili relativi ai contratti indicati non beneficiano dell'esenzione e concorrono integralmente alla formazione del reddito qualora non rispettino le condizioni stabilite per l'assimilazione alle azioni.

Le modifiche all'articolo 89 riguardano il regime di esclusione degli utili percepiti da soggetti IRES. In particolare, il comma 2 viene riformulato stabilendo che gli utili distribuiti da società ed enti indicati nell'articolo 73 non concorrono alla formazione del reddito per il 95 per cento del loro ammontare. Vengono inoltre eliminati vari riferimenti ai requisiti previsti dal comma 2.1, che viene contestualmente abrogato. Analoghe soppressioni di rinvii normativi sono operate nel comma 3.

Il secondo comma interviene sull'articolo 27 del DPR 600/1973, sostituendo il comma 3-ter. La nuova disposizione prevede l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti a imposta sul reddito delle società residenti in Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi in apposite liste. La ritenuta riguarda utili relativi a partecipazioni, strumenti finanziari assimilati e contratti di associazione in partecipazione, a condizione che non siano riferibili a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

Tale ritenuta a titolo d'imposta, nel testo approvato con la legge di Bilancio 2026, era subordinata al fatto che gli utili fossero corrisposti in relazione a partecipazioni che rispettassero i medesimi requisiti dimensionali (5% o 500.000 euro).

Il terzo comma introduce una disposizione analoga nell'ambito del testo unico in materia di versamenti e riscossione, di cui al Decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33. Anche in questo caso, il comma 5 dell'articolo 55 viene sostituito prevedendo una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti a soggetti residenti in Stati UE o SEE inclusi nelle liste rilevanti, con riferimento alle medesime categorie di redditi e alle stesse condizioni di esclusione per le stabili organizzazioni.

Infine, il quarto comma dispone l'abrogazione dei commi da 51 a 55 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2025 n. 199, eliminando integralmente le disposizioni ivi contenute.

10. Modifica dell'imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche (art. 12)

La norma in esame interviene sulla disciplina dell'imposta di bollo applicata ai conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche, modificando l'importo dovuto annualmente.

In specie, mediante modifica dell'articolo 13, comma 2-bis, lettera b), della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e l'articolo 9, comma 3, lettera b), della tariffa, parte I, di cui all'Allegato 3 al d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, l'importo dell'imposta di bollo annuale sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche viene aumentato da "euro 100,00" a "euro 118,00". La modifica si applica agli estratti conto e ai rendiconti emessi a decorrere dal 28 marzo 2026 (data di entrata in vigore del provvedimento in oggetto).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI

1. Modifiche alla disciplina della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali – beni extra-UE (art. 7)

Il comma 1 modifica la normativa relativa al Piano *Transizione 5.0* (articolo 1, comma 427, della legge n. 199 del 2025) che aveva introdotto, ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione fiscale, l'obbligo di acquisto di beni prodotti nell'Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo. La nuova disposizione elimina tale obbligo. Le imprese, pertanto, potranno

beneficiare dell'iperammortamento anche acquistando beni strumentali e tecnologie provenienti da paesi extra-europei.

Il comma 3 disciplina l'efficacia temporale della norma, stabilendo che le nuove disposizioni si applicano agli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2026.

2. Disposizioni in materia di credito d'imposta *Transizione 5.0* (art. 8)

Il comma 1 riduce lo stanziamento previsto dalla legge di Bilancio 2026 per il Piano Transizione 5.0, portandolo dagli originari 1,3 miliardi (art.1, comma 770, legge n.199 del 2025) a 537 milioni di euro. La disposizione specifica che tali risorse sono destinate esclusivamente agli investimenti in beni strumentali riconducibili agli allegati A e B della legge n. 232 del 2016, includendo nel finanziamento anche le spese accessorie necessarie per assolvere gli obblighi di certificazione documentale. Tale copertura finanziaria che riguarda le domande presentate nel periodo compreso tra il 7 e il 27 novembre 2025 e ritenute ammissibili dal GSE è notevolmente inferiore al fabbisogno, sicché la percentuale del credito d'imposta spettante per gli investimenti è determinata nella misura del 35 per cento dell'ammontare originariamente richiesto.

Il comma 2 dispone le tempistiche e i flussi informativi essenziali per rendere operativa l'agevolazione. Nello specifico, attribuisce al GSE il compito di comunicare alle imprese interessate l'esatto importo del credito d'imposta effettivamente utilizzabile. Tale adempimento procedurale deve essere portato a termine entro il 30 aprile 2026. Al fine di garantire la corretta tenuta contabile e il monitoraggio da parte dell'amministrazione finanziaria, si impone al GSE di trasmettere una comunicazione preventiva all'Agenzia delle entrate.

Il comma 3 prevede che il credito d'imposta possa essere utilizzato, esclusivamente in compensazione, mediante la presentazione del modello F24. I beneficiari possono iniziare a compensare il credito spettante decorsi cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del GSE e devono tassativamente esaurirne l'utilizzo entro il 31 dicembre 2026. Il credito d'imposta non è soggetto ai limiti massimi annuali previsti per le compensazioni tributarie e non concorre in alcun modo alla formazione del reddito d'impresa né rileva ai fini della determinazione della base imponibile dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP).

3. Disposizioni in materia di educazione finanziaria (art. 15)

L'articolo 15 apporta una serie di modifiche all'articolo 24-bis del decreto-legge n. 237 del 2016, modificando la strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.

Attraverso la lettera a), viene integrato il comma 1 del citato articolo per stabilire che l'attività in tema di educazione finanziaria dei soggetti pubblici e privati non debba essere soltanto sistematica, efficiente ed efficace ma debba avere tra i suoi principi cardine anche il costante miglioramento della qualità degli interventi adottati nell'ambito dell'attività stessa.

La successiva lettera b) sostituisce parte del testo del comma 3, lettera a), precisando che la continuità delle iniziative deve essere garantita definendo standard qualitativi che siano proporzionati alla difficoltà dei contenuti trattati. Al contempo, la norma richiede una maggiore sinergia operativa tra i soggetti coinvolti e il rigoroso rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità.

La lettera d) dispone una variazione nella composizione del Comitato nazionale per l'educazione economica e finanziaria. Nello specifico, il numero dei membri dell'organo collegiale passa da undici a dodici, prevedendo l'ingresso di un rappresentante del Corpo della Guardia di Finanza.

La lettera c) si occupa invece del necessario coordinamento formale dei riferimenti normativi all'interno del comma 7, assicurando che il testo rifletta correttamente l'inserimento del nuovo comma 8-bis introdotto dalla medesima disposizione.

La lettera e) inserisce il comma 8-bis, il quale attribuisce al suddetto Comitato la facoltà di avvalersi di consulenti ed esperti esterni alla pubblica amministrazione, nominati secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001. La norma definisce inoltre i limiti massimi per i compensi spettanti a tali figure professionali.

Infine, la lettera f) integra il comma 9 per disciplinare il rimborso delle spese effettivamente documentate e sostenute dal direttore del Comitato o da un suo delegato. Tale rimborso è strettamente limitato alle attività svolte nell'espletamento dei compiti istituzionali.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA

1. Misure in materia di crediti contributivi (art. 14, comma 1)

La disposizione interviene modificando l'articolo 13, comma 1, del DL n. 402/1981, relativo alla regolamentazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge per la determinazione dell'interesse di differimento e dilazione.

In particolare, prevede che la maggiorazione degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per il calcolo dell'interesse di dilazione dovuto dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è determinata in due punti (l'articolo 13, D.L. n. 402/1981 individua in cinque punti la maggiorazione).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

2. Misure recanti proroghe in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche (art. 13, commi 1 e 2)

Il comma 1 dispone il rinvio all'anno 2028 dell'applicazione della norma di cui al comma 830 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207. In questo modo la norma conferma l'esclusione delle fondazioni liriche, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale dalla riduzione del turnover ad oggi prevista per la Pubblica amministrazione. Inizialmente l'applicazione era prevista per il 2025, poi rinviata al 2026 e ora ulteriormente al 2028.

La disposizione di proroga di cui al comma 2 ha la finalità di consentire di parametrare il contributo alle fondazioni lirico-sinfoniche alla media degli ultimi tre anni. La proroga in questione riguarda la norma prevista dall'articolo 1, comma 607, della Legge di bilancio 2025, che stabilisce che, «nelle more della revisione della normativa di settore», la quota residua del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle Fondazioni lirico-sinfoniche venga assegnata per l'anno 2025 sulla base della media delle percentuali individuate a valere sul Fondo per il triennio 2022-2024. La proroga di questa disposizione all'anno 2026 consente di mettere al riparo le fondazioni lirico-sinfoniche dal rischio di un ritorno a criteri di assegnazione fondati su parametri risalenti al 2014, non più sostenibili da un punto di vista economico e finanziario. La misura è resa necessaria in attesa di una riforma organica della normativa di riferimento che finora non è ancora stata attuata.